

MOBILITÀ 2006-2007: LE NOVITÀ

In data 21.12.2005 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2006/2007.

Con O.M. n. 94 del 29 dicembre il Miur ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento al **3 febbraio 2006**.

Riportiamo di seguito le novità più significative introdotte:

Il divieto di chiedere, per i neo assunti, il trasferimento per altra provincia per un triennio e, nella stessa provincia, per un biennio, non si applica al personale docente ed educativo che fruisce delle preferenze di cui ai punti I, III e V dell'art. 7 del contratto. Per il personale in servizio nella provincia di Trento, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 15 marzo 2005, è previsto l'obbligo di permanenza effettiva nell'ambito delle scuole statali della stessa provincia per almeno tre anni (art. 2).

La procedura per il rientro dal collocamento fuori ruolo, disposto anche per il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 10, legge 448/98 (*assegnazioni di durata superiore al quinquennio presso l'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica*), si applica esclusivamente per la classe di concorso e il ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo (art. 5).

Estensione della possibilità di presentare trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra su strumento musicale a tutto il personale docente a tempo indeterminato di qualsiasi classe di concorso, purché inserito in graduatoria permanente di strumento e con 360 giorni di servizio su strumento (art. 6).

Riconoscimento della precedenza assoluta per il personale non vedente ed emodializzato anche con riferimento alla mobilità interprovinciale (art. 7, punto I).

Mantenimento della continuità di servizio, diritto al punteggio aggiuntivo e al rientro nella prima scuola per il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non riesca a rientrare nella scuola di precedente titolarità ma ottenga il trasferimento in una delle altre preferenze espresse nella domanda (art. 7, punti II e IV).

Precedenza ai fini della mobilità anche per il convivente che assista un fratello/sorella con handicap grave nel caso in cui i genitori siano scomparsi o non siano in grado di provvedere, perché totalmente invalidi o a loro volta handicappati gravi (sentenza Corte Costituzionale del 8/06/2005, n. 233). Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più distretti e a condizione che si indichi come prima preferenza una scuola del distretto in cui risiede l'assistito, se diverso da quello di attuale titolarità (art. 7, punto V).

Prevalenza della maggiore età anagrafica, a parità di punteggio, per l'individuazione del personale in soprannumero (art. 21, 22 e 23).

Svincolo dall'obbligo di permanenza per un quinquennio sul sostegno nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari, da posto comune a posto di sostegno o DOS (art. 26).

Obbligo di permanenza per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati per i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (art. 29).

Individuazione degli educatori soprannumerari attraverso la graduatoria unica, come previsto dalla Legge 333/01, fatte salve le quote di organico dello stesso sesso necessarie per garantire le attività convittuali (art. 40).

Limite del 25% rispettivamente per i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, nell'ambito dell'aliquota totale del 50% (allegato C).

Tabelle di valutazione

Attribuzione del punteggio di cui alla lett. D della Tabella dei Trasferimenti anche per le lauree brevi o di primo livello, inclusione dei master di 1° e 2° livello tra i titoli valutabili dalla lett. E) e della laurea magistrale tra quelli di cui alla lett. F).

Riconoscimento del servizio di ruolo e di preruolo anche al personale proveniente dagli EE.LL. che abbia svolto servizio come docente nelle scuole statali (premessa alle NOTE COMUNI delle tabelle).

Computabilità dei periodi di congedo, retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo 151/2001 (maternità, congedi parentali, congedi per malattia del figlio) ai fini dell'anzianità di servizio (ibidem, premessa).

Non valutabilità dei servizi prestati nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibili ai fini della ricostruzione della carriera (ibidem, premessa).

Attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato. (nota 3).

Valutabilità nella misura prevista per il servizio non di ruolo del servizio prestato dal personale educativo transitato nei ruoli degli insegnanti della scuola primaria e viceversa (nota 4).

Attribuzione per la scuola dell'infanzia e primaria del punteggio per il ricongiungimento alla famiglia anche nei casi in cui il comune di residenza del familiare non sia sede di circolo didattico o di istituto comprensivo, purché sia ricompreso nel circolo (nota 7).

Valutazione dei concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado li esclusivamente nel ruolo degli insegnanti diplomati ed equiparazione dei concorsi ordinari a posti di personale educativo ai concorsi della scuola primaria (nota 10).

Attribuzione del punteggio per le specializzazioni al solo personale in possesso di laurea (nota 11).

Riconoscimento dei corsi perfezionamento post diploma (nota 13).

Con decorrenza dall'anno accademico 2005/06, valutazione dei corsi di perfezionamento o master esclusivamente di durata annuale, con 1500 ore di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (nota 14).

Foggia, 2 gennaio 2006

**Gina Spadaccino
Dipartimento Consulenza Gilda Foggia**